PUBBLICITA'- NOTIZIA EX ART 18 DELLA L.R. N. 22/2008 E S.M.I.

Estremi del provvedimento	Deliberazione del Consiglio Comunale n.114 del 6 agosto 2021
Oggetto	Proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto: Rateizzazione somme dovute per monetizzazione in luogo della cessione gratuita di aree.
Estratto	 Il Consiglio Comunale ha esitato positivamente il punto in oggetto con il quale si propone: di consentire la rateizzazione delle somme dovute per monetizzazione in luogo della cessione gratuita delle aree in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti per il rilascio di permessi di costruire; di stabilire che l'importo dovuto potrà essere rateizzato in quattro rate semestrali uguali di cui la prima da versare prima del rilascio del permesso di costruire e le restanti rate da corrispondere dopo mesi sei, dodici e diciotto dalla data di rilascio del permesso di costruire. Nel caso in cui i lavori autorizzati con il permesso di costruire vengano portati a termine prima delle scadenze rateali anzidette i versamenti a saldo eventualmente non ancora effettuati dovranno essere eseguiti prima delle scadenze rateali fissate e, comunque, prima della presentazione della segnalazione certificata di agibilità; La ditta titolare del permesso di costruire, unitamente al versamento della prima rata, dovrà produrre a garanzia del pagamento delle rimanenti rate apposita polizza fidejussoria a favore del Comune, emessa da Istituto Assicurativo o bancario in possesso dei requisiti previsti dalla vigente legislazione in materia. La polizza medesima dovrà espressamente prevedere la rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad avvalersi del disposto di cui all'art. 1957 del C.C. La polizza verrà svincolata con determinazione dirigenziale unicamente dopo constatato l'avvenuto integrale e regolare pagamento. In caso di inadempienza nel puntuale pagamento delle rate il Dirigente del Settore Ambiente e Territorio, previa diffida con assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni, provvederà ad incamerare la polizza fidejiussoria di cui al precedente punto 3 senza alcuna ulteriore comunicazione. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo (art. 12 L.R. 3.12.1991 n. 44)